

Cass. pen. Sez. III, (ud. 30-11-2006) 15-01-2007, n. 585

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.H., n. in (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 27.4.2006 del tribunale di Milano;

Udita la relazione fatta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;

Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La Corte osserva:

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza dell'8 aprile 2006 il G.I.P. presso il Tribunale di Milano convalidava il fermo di C.H. e C.B. e applicava loro la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indagati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8 e art. 4, n. 2 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, sfruttavano la prostituzione di V.S. M.; in particolare, allocandola prima in una abitazione sita in zona periferica di Milano e successivamente presso l'abitazione sita in ((OMISSIS) - luogo di abitazione degli stessi sfruttatori - fornendo alla stessa i necessari preservativi, dando indicazioni sulle tariffe da chiedere e indicando la strada sulla quale porsi per adescare i clienti, accompagnando altresì la stessa con l'auto Ford Escort nera tg. (OMISSIS) intestata a C.H., nonchè provvedendo a ritirare i guadagni del meretricio una volta giunti nella casa di abitazione per un

importo non inferiore a 400,00 Euro per notte; con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza e minaccia; violenza consistita nel percuotere la V. in più occasioni attingendola in varie parti del corpo nonchè, al suo arrivo a Milano, nel sottrarle 3.000,00 Euro di cui la stessa aveva la disponibilità e non permetterle di ottenere la restituzione del passaporto trattenuto da tale E. in Torino, così lasciandola priva di alcuna capacità di muoversi in territorio nazionale fuori da loro controllo; minaccia consistita nel puntare alla gola della V. un coltello (fatti commessi in (OMISSIS)), in data compresa tra il mese di (OMISSIS)).

Il giudice desumeva i gravi indizi di colpevolezza dal contenuto della comunicazione di notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Milano del 27 marzo 2006 e dagli atti di P.G. allegati, nonchè dalla denuncia per immigrazione clandestina a fini di sfruttamento della prostituzione, lesioni, minacce e violenza sessuale presentata dalla parte lesa V.S.M.. Il giudice riportava il contenuto della informativa nella quale gli operanti davano conto della denuncia presentata dalla parte lesa che riferiva in ordine alle modalità con le quali ella era arrivata in Italia dalla Romania con la prospettiva, secondo le prime indicazioni, di svolgere un lavoro regolare, secondo il successivo chiarimento, di prostituirsi; al suo arrivo a Torino ove tale E. le aveva sequestrato il passaporto senza più restituirglielo e l'aveva quindi istruita in merito all'attività di meretricio che ella aveva svolto nel capoluogo piemontese per circa quattro mesi, subendo violenze e minacce in tutte le occasioni in cui aveva manifestato la volontà di abbandonare l'attività di prostituta; al fatto che successivamente era stata portata a Milano ed affidata a due cittadini albanesi, identificati nei fratelli C.B. e C.H. (alias G.B. e G.D.), i quali le avevano fornito quanto necessario per svolgere l'attività di meretricio, l'avevano accompagnata sul luogo di lavoro e preteso il versamento dei guadagni conseguiti. La donna forniva una descrizione accurata dell'appartamento di Milano ove era stata inizialmente alloggiata e, quindi, dell'appartamento di (OMISSIS), ove si era successivamente trasferita assieme ai due fratelli C.. La denunciante aggiungeva di essere stata vittima di percosse e minacce da parte dei due fratelli, nonchè di reiterati episodi di violenza sessuale da parte di C.B.. La parte lesa riconosceva fotograficamente i fratelli albanesi che l'avevano sfruttata a Milano negli imputati C.H. e C.B.. Il G.I.P. riteneva integrato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, stimate attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto coerenti, logiche, riscontate quanto alle descrizioni degli alloggi degli indagati e alla presenza all'interno di essi degli amici degli indagati stessi, considerato altresì che non risultava, nè gli indagati avevano prospettato, alcun plausibile motivo per cui la parte lesa avesse dovuto denunciare il falso.

Nel corso dell'udienza di convalida, C.H. e C.B. si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il giudice stimava sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), trattandosi di cittadini stranieri clandestini, sedicenti, senza fissa dimora e lavoro lecito, dediti allo sfruttamento della prostituzione in modo sistematico e professionale, e riteneva unica misura idonea a farvi fronte quella della custodia in carcere.

2. Con atto depositato in Cancelleria il 19 aprile 2006, il difensore di C.H. e C.B. proponeva richiesta di riesame avverso il provvedimento coercitivo. Nel corso dell'udienza camerale, la difesa contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza atteso che gli unici elementi a carico degli assistiti erano rappresentati dalle dichiarazioni rese da V.S.M., prive di alcun riscontro esterno e dunque inattendibili. La difesa aggiungeva che le esigenze cautelari prospettabili a carico dei propri assistiti non giustificavano comunque il mantenimento della misura di maggior rigore. Per tali ragioni, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza coercitiva.

3. Il ricorso è stato rigettato dal tribunale del riesame di Milano con ordinanza del 27 aprile 2006.

Ritiene il tribunale che sussistono i gravi indizi di colpevolezza, i quali emergono dalla chiara e completa ricostruzione dei fatti svolta nel provvedimento del G.I.P.. Con specifico riguardo alle doglianze difensive, il tribunale ha rimarcato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono in tutto assimilabili alle dichiarazioni di un testimone, sicchè, contrariamente ad altre fonti di conoscenza - come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reati connessi - esse non abbisognano di riscontri esterni. Infatti, se le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono essere da sole assunte a fondamento di un giudizio di responsabilità, a maggior ragione possono essere utilizzate ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a sostegno del titolo cautelare, che, lungi dal costituire elementi obbiettivi rigorosamente accertati, devono sostanziare un'indicazione probatoria, pur incompleta e non priva di ambiguità, tale da fare ritenere acquisito un apprezzabile fumus commissi delicti. Inoltre il tribunale non ha ommesso di porre il rilievo come le dichiarazioni rese da V.S.M. appaiano intrinsecamente attendibili, laddove ricostruiscono in modo circostanziato, puntuale, logico e coerente le vicende che la portavano dalla Romania a prostituirsi in Italia, precisamente prima a Torino, poi a Milano e, quindi, ad Appiano Gentile, ove veniva di volta in volta affidata a sfruttatori diversi, fra cui gli imputati. Ha ancora notato il tribunale del riesame, quanto all'attendibilità intrinseca della p.o., come non emergano dagli atti, nè gli indagati nè la loro difesa abbiano prospettato, motivi di astio o di rancore che possano avere determinato la V. ad accusare ingiustamente i fratelli C., fra l'altro ad alcuni mesi di distanza dai fatti. Anzi, la circostanza che la donna si sia determinata a denunciare i C. dopo molto tempo dagli accaduti e quando non si trovava più a Milano (la denuncia è del marzo 2006 e concerne fatti occorsi dall'agosto al novembre 2005), in assenza di alcun motivo di dissapore - preesistente o sopravvenuto (come escluso anche dagli stessi ricorrenti) - o anche solo di alcun rapporto di frequentazione con loro (atteso che la V. si era nel frattempo trasferita ad Appiano Gentile in provincia di Como), conforta ulteriormente circa la sincerità e veridicità del racconto della vittima. Dopo tanto tempo dai fatti, ella non aveva infatti alcuna ragione per accusare persone innocenti, con le quali non aveva più alcun rapporto.

Inoltre secondo il tribunale dagli atti emergono comunque alcuni importanti elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni della Vasile. In particolare, l'attività di investigazione disposta (compendiata nell'informativa della Squadra Mobile della Questura di Milano del 27 marzo 2006 agli atti della procedura) ha consentito di verificare la precisione e la rispondenza a verità delle indicazioni fornite dalla denunciante in merito ai diversi alloggi ove era stata ospitata dai C. in Milano e ai luoghi ove aveva esercitato il meretricio essendo sfruttata dai prevenuti, il che consente di confortare in modo obbiettivo le dichiarazioni rese dalla medesima.

In conclusione, ha ritenuto il Collegio che le dichiarazioni rese da V.S.M. siano pienamente utilizzabili, attendibili e tali da integrare il requisito di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'adozione della misura cautelare.

Il tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari. In particolare - secondo il tribunale - sussiste il pericolo di fuga, in considerazione del fatto che si tratta di stranieri extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, senza una documentata attività lavorativa.

Inoltre il tribunale ha ritenuto particolarmente concreto ed allarmante il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, considerate le modalità e circostanze dei fatti, segnatamente la sistematicità con la quale l'attività di sfruttamento della prostituzione veniva svolta, la reiterazione nel tempo dei comportamenti incriminati da parte dei ricorrenti, l'attitudine a tenere comportamenti violenti e minacciosi ai danni della parte lesa al fine di indurla a proseguire l'attività di meretricio contro la sua volontà. 4. Avverso questa ordinanza del 27 aprile del 2006 del tribunale di Milano il solo C.H. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi con atto del medesimo contenuto di quello che investe una successiva ordinanza del 1 agosto 2006 dello stesso tribunale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo il ricorrente denuncia la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex artt. 274, 292 e 391 c.p.p.. Deduce che la ordinanza emessa dal g.i.p. di Milano il giorno 8 aprile 2006 in riferimento alle esigenze cautelari, descrive situazioni relative ad altri soggetti, indagati in diverso procedimento, asserendo trattarsi di spaccio di sostanze stupefacenti; circostanze avulse dai fatti contestati e dalle caratteristiche degli indagati.

Con il secondo motivo si deduce l'illogicità della ordinanza e manifesta carenza di motivazione. Si sottolinea che dal tenore delle dichiarazioni rese durante l'incidente probatorio la V. si è contraddetta più volte.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la mancanza assoluta di motivazione dell'impugnata ordinanza.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Risulta dal verbale dell'udienza camerale del 27 aprile 2006 che la difesa degli imputati ha solo contestato l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e la sussistenza delle esigenze cautelari.

L'impugnata ordinanza ha puntualmente motivato sul punto con argomentazioni puntuali e coerenti, che si sottraggono al denunciato vizio, anche perchè il ricorrente non evidenzia alcuna intrinseca contraddittorietà tra punti di tale motivazione.

Questa Corte (Cass., sez. 6^a, 3 giugno 2004, Patella) ha più volte affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. In tal caso è sufficiente che la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sia stata valutata dal giudice di merito dopo un'accurata indagine circa i profili di attendibilità dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e la verifica dei riscontri obiettivi; ciò che puntualmente ha fatto il tribunale per il riesame di Milano con l'impugnata ordinanza.

3. Inammissibili sono poi gli altri due motivi per assoluta genericità. A fronte di una motivazione puntuale e diffusa quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, il ricorrente si è limitato a denunciare in termini assolutamente generici la mancanza di motivazione e l'illogicità dell'impugnata ordinanza; prospettazione questa palesemente contraddetta del tenore testuale dell'ordinanza stessa che non solo consente di identificare una precisa motivazione del rigetto del ricorso per il riesame della misura della custodia in carcere, ma che è immune da vizi di contraddittorietà intrinseca.

4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del

procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007